

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO - Presidente -
LAURA TRICOMI - Consigliere -
MASSIMO FALABELLA - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -
ROBERTO AMATORE - Consigliere -

Oggetto

PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Ud. 20/3/2023 – CC

R.G.N. 13085/2022

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13085-2022 proposto da:

rappresentato e difeso dall'Avvocato VITO ROMANIELLO per procura di cui è attestato il rilascio il 13/4/2022 e apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

avverso il DECRETO n. 3727/2022 del TRIBUNALE DI TORINO, depositato il 7/4/2022;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 20/3/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale proposta da , ha dichiarato che non vi fosse luogo a provvedere in merito alle spese processuali "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che "la PA si è costituita in giudizio a mezzo dei propri funzionari".



PDF Eraser Free

1.2. con ricorso notificato il 6/5/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

1.3. Il ministero dell'interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pur avendo integralmente accolto la domanda di protezione internazionale dallo stesso proposta, ha dichiarato che non vi fosse luogo a provvedere in merito alle spese processuali "*tenuto conto della natura della controversia*" e del fatto che "*la PA si è costituita in giudizio a mezzo dei propri funzionari*", senza, tuttavia, considerare che le controversie per il riconoscimento della protezione internazionale non sono sottratte all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e che ai fini della statuizione sulle spese di lite non ha alcun rilievo che la pubblica amministrazione si sia costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari.

2.2. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, l'omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al *decisum*. Gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le



domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass. n. 651 del 2022).

2.3. Nel caso in esame, il tribunale, al di là delle ragioni espresse (e cioè la "*natura della controversia*" e la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione "*a mezzo dei propri funzionari*"), ha illegittimamente omesso di statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

2.4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 marzo 2023.

La Presidente
Maria Acierno

